



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERICU	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRARI

Seduta del 09/07/2018

FATTO

In data 16/03/2007 il ricorrente – unitamente alla cointestataria del presente ricorso - ha stipulato, in qualità di consumatore, un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero, promosso dalla convenuta come sicuro, per l'importo capitale di € 100.000,00;

Nel maggio 2017 il cliente ha chiesto ed ottenuto dalla banca un'ipotesi di conteggio estintivo del mutuo, in base al quale veniva richiesto, per poter estinguere anticipatamente il mutuo, un importo pari ad € 30.503,14 a titolo di "rivalutazione", oltre al pagamento del debito residuo di € 59.733,24, per totale di € 90.236,38.

Nonostante abbia formulato un reclamo alla banca, in cui ha contestato l'abusività e l'illegittimità della clausola che regola l'indicizzazione valutaria in caso di estinzione anticipata del rapporto, il ricorrente non ha ottenuto una risposta soddisfacente.

In particolare, la clausola di cui all'art. 7 del contratto, è abusiva/vessatoria – e dunque nulla - in quanto viola i principi di correttezza, trasparenza ed equità, ponendosi in contrasto con il codice del consumo, il TUB, i consolidati orientamenti della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea.

In ogni caso, ove si ritenesse valida la clausola in oggetto, la stessa deve esser interpretata in modo favorevole per il cliente, senza addossare a quest'ultimo la doppia alea della duplice conversione e, conseguentemente, l'importo da corrispondere ai fini dell'estinzione anticipata sarebbe pari ad € 39.541,25.



Il comportamento tenuto dall'intermediario ha determinato rilevanti danni finanziari in capo al ricorrente, il quale ha dovuto rivolgersi ad un legale, nonché annullare l'operazione di estinzione anticipata e la possibilità di surroga ad un nuovo istituto a condizioni più favorevoli.

Il cliente chiede pertanto al Collegio di dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia della clausola relativa all'estinzione anticipata di cui all'art. 7 del contratto e, conseguentemente, disporre che la parte ricorrente debba restituire la differenza fra l'importo del mutuo (100.000,00 euro) e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite. In subordine, chiede al Collegio di individuare il legittimo e/o corretto metodo di calcolo. In ogni caso, chiede il risarcimento del danno in misura pari a 1.560,70 euro.

L'intermediario ha eccepito l'incompetenza temporale poiché le doglianze attengono alla validità di clausole di un contratto stipulato in epoca antecedente a quello di competenza dell'ABF. Dopo aver premesso l'inammissibilità del ricorso per le ragioni sopra esposte e confermata la piena legittimità del mutuo in valuta estera, nel merito, ha richiamato l'art. 4 del contratto che dispone che l'erogazione e il rimborso siano regolati in euro, mentre la valuta di riferimento ai fini del calcolo delle rate è il franco svizzero.

Ha illustrato, altresì, il meccanismo di funzionamento del contratto in esame, per la cui descrizione si rinvia alle controdeduzioni.

Ha sostenuto che non vi fosse alcun margine di incertezza sulla modalità di calcolo da adottare e di averne compiutamente informato il cliente, in quanto:

- il cliente aveva ricevuto adeguata e sufficiente informativa in fase precontrattuale;
- il foglio informativo riportava chiaramente le caratteristiche tipiche del mutuo indicizzato;
- nell'esecuzione del contratto, la banca aveva riepilogato le principali caratteristiche con nota dell'1/03/2013 e del 16/03/2015;
- non vi era alcun significativo squilibrio tale da determinare la vessatorietà della clausola poiché l'andamento del franco svizzero poteva concretizzarsi sia in uno svantaggio che in vantaggio per il cliente; in ogni caso l'asserita vessatorietà doveva essere valutata al momento della stipula e, pertanto, fuori dalla competenza del Collegio.

L'intermediario chiede, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, il rigetto poiché infondato.

DIRITTO

La controversia oggetto del presente ricorso attiene alla contestazione delle modalità di calcolo previste contrattualmente per il conteggio di anticipata estinzione di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri.

Non è controverso che il contratto in esame sia stato stipulato per atto pubblico il 16 marzo 2007 e che lo stesso – almeno fino alla data di presentazione delle controdeduzioni – fosse ancora in ammortamento.

E' del pari pacifico che, a seguito di richiesta del cliente, in data 08/05/2017 la banca abbia emesso un'ipotesi di conteggio estintivo del mutuo.

Ciò premesso, si osserva che la tematica dei mutui indicizzati al franco svizzero stipulati dall'intermediario resistente è già stata oggetto di numerose controversie portate all'attenzione dei Collegi ABF, in ragione della struttura del contratto particolarmente complessa e della difficoltà per i clienti, in assenza di chiari esempi, di comprendere il tipo di prodotto e i rischi connessi. In particolare la legittimità del disposto dell'art. 7 del



contratto è stata sottoposta al vaglio del Collegio di Coordinamento ABF che ne ha statuito la nullità prevedendo che il cliente sia tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra somma mutuata e capitale già restituito. Infatti, nella sua formulazione detta clausola non espone in maniera chiara e comprensibile da un consumatore il funzionamento concreto del meccanismo della doppia conversione (il Collegio di coordinamento nelle già citate decisioni nn. 5855 e 5866/2015 rileva, in particolare, l'assenza di indicazioni in ordine alle "operazioni aritmetiche che debbano essere eseguite al fine di realizzare tale duplice conversione da una valuta all'altra (e viceversa)"); analogamente non appare chiaro e comprensibile il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative al calcolo delle rate pagate in euro ma riferite ai tassi legati al franco svizzero (cfr. Corte di Giustizia, 30 aprile 2014, n. 26, causa 26/13, secondo cui "l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che [...] il contratto [di mutuo deve] esporre in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera [...] nonché il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intellegibili, le conseguenze economiche che gliene derivano". La clausola risulta altresì ambigua "su un piano grammaticale" (v., ancora, la sopra citata pronuncia della Corte di Giustizia) nella parte in cui fa riferimento al "capitale restituito" e non già al "capitale residuo", riferimento che può determinare in capo al consumatore valutazioni erranee in ordine al costo dell'operazione, stante l'impossibilità di richiedere allo stesso un'interpretazione sistematica delle clausole negoziali che permetta di addivenire ad una corretta lettura dei criteri di calcolo adottati (così, l'ordinanza del Trib. Milano del 5.11.2015). In definitiva, la disposizione negoziale in esame, per come redatta, impedisce al mutuatario di comprendere il concreto funzionamento del meccanismo della duplice conversione del capitale residuo e quindi di valutare adeguatamente il rischio della doppia alea connessa all'andamento del cambio euro/franco svizzero (in tal senso, Coll. Roma, n. 5250/2014), nonché di capire su quale capitale andrà effettivamente determinato il rimborso anticipato. Essa appare in contrasto con i doveri di correttezza e trasparenza nei rapporti contrattuali che improntano la disciplina posta a tutela del consumatore e, pertanto, è da valutarsi come vessatoria (art. 4, paragrafo 2 della direttiva 93/13 CEE; art. 34, comma 2, cod. cons.).

Accertata la nullità della clausola contenuta nell'art. 7 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio, l'intermediario dovrà effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 menzionato. In altri termini, anche il caso di specie, così come altre posizioni decise da questo Arbitro in relazione alla medesima clausola oggetto di contestazione (cfr. Coll. Milano, nn. 4917/2017; 4501/2016), in esito alla richiesta di estinzione anticipata del mutuo, il capitale residuo che la resistente dovrà restituire sarà pari alla differenza tra la somma inizialmente mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale già restituite, queste ultime calcolate secondo la contrattuale indicizzazione al franco svizzero, senza praticare la duplice conversione prevista dalla clausola di cui è stata dichiarata la nullità. Resta fermo il dovere dell'intermediario di ricalcolare le somme eventualmente addebitate in eccesso alla parte ricorrente per effetto della dichiarata nullità della clausola, poiché tale nullità non può che esplicare i propri effetti *ex tunc*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA